

**ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE  
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, n. 231**

**ANNO  
2026**

## INDICE

<b>Paragrafo</b>	<b>Pagina</b>
Definizioni	3
<b>Sezione 1 – Parte Generale</b>	<b>5</b>
1. Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N. 231 in materia di Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica	5
2. Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'ente	13
3. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa	17
4. Il Modello	19
5. L'organismo di vigilanza	25
6. Il Codice Etico	30
7. Il sistema sanzionatorio per mancata osservanza del presente modello e delle norme-disposizione richiamate	38
<b>Sezione 2 – Parte Speciale</b>	<b>43</b>
8. La struttura organizzativa, sistema di deleghe e procure	44
9. Analisi dei rischi	52
10. Mappatura dei rischi ai sensi del d.lgs. 231/01	71
Protocolli per la prevenzione dei reati	
<b>Sezione 3 – Parte Speciale</b>	<b>96</b>
11. Modello di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro	

## DEFINIZIONI

**“Aree a Rischio Reato”**: le attività aziendali nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati e degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

**“Appendice”**: il documento che contiene, suddivise per ciascuna categoria di reato ritenuta applicabile e rilevante dalla Società, l’elenco delle Procedure adottate ed attuate da quest’ultima per prevenire la commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

**“ISCOM”** o la **“Società”**.

**“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio per i Dipendenti di Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

**“Codice Etico”**: il codice interno di comportamento predisposto approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001.

**“Collaboratori”**: coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

**“Decreto”** o **“D. Lgs. n. 231/01”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**“Destinatari”**: i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti (ivi inclusi i Dipendenti e i Terzi).

**“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**“Documento”**: il presente documento di sintesi, composto dalla Parte Generale e dalle singole Parti Speciali.

**“Ente”**: le persone giuridiche soggette alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

**“Fornitori”**: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partners.

**“Informativa”**: la dichiarazione che **ISCOM** fa sottoscrivere ai propri amministratori o dipendenti circa l’obbligo di osservanza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/01 nello svolgimento di attività e/o servizi resi a favore della ISCOM.

**“Modello”**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e relative Parti Speciali), incluso il Codice Etico e qualsivoglia procedura, protocollo, policy e/o regolamento, linea guida interna, ordine di servizio, ecc. ivi richiamati.

**“Organismo di Vigilanza o OdV”**: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.

**“Parte Generale”**: la parte introduttiva del Documento avente natura informativa e contenente la regolamentazione dei principali dettami del Decreto, i principi a cui la **ISCOM** si è ispirata nella costruzione del Modello, nonché il Sistema Sanzionatorio.

**“Parti Speciali”**: le singole parti del Documento contenenti la descrizione dei reati ritenuti pertinenti dalla **ISCOM** alla propria realtà aziendale, nonché l’indicazione delle Aree a Rischio Reato e delle misure correttive adottate ai fini di prevenire la commissione degli stessi.

**“Partners”**: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Aree a Rischio Reato.

**“Pubblica Amministrazione o PA”**: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**“Procedure”**: l’insieme di procedure, protocolli aziendali, Codice Etico, Sistema Sanzionatorio e sistema delle deleghe adottati dalla Società.

**“Reati”**: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

**“Sistema Sanzionatorio”**: il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

**“Soggetti Apicali”**: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

**“Soggetti Sottoposti”**: persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali.

**“Statuto dei Lavoratori”**: la Legge 20 maggio 1970 n. 300.

**“Terzi”**: a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Fornitori, Collaboratori, consulenti, agenti, Partners, controparti contrattuali e terzi in genere.

**“Violazione”**: la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; la messa in atto o l’omissione di azioni o comportamenti, prescritti nel Modello e nelle relative Procedure, ovvero richiesti dalla legge, che esponano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

## SEZIONE 1 – PARTE GENERALE

### IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

#### 1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

L’articolo 4 del Decreto precisa inoltre che, in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

##### 1.1.1 Le persone soggette al D. Lgs n. 231/01

Le persone soggette al Decreto possono essere:

persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d’ora, innanzi, per brevità, i **“Soggetti Apicali”**);

persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (d’ora innanzi, per brevità, i **“Soggetti Sottoposti”**). Rientrano tra i Soggetti Sottoposti (i) i dipendenti, ossia i soggetti che hanno con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché (ii) tutti “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”.

### **1.1.2 I reati previsti dal D. Lgs n. 231/01**

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ex articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:**

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 319 bis c.p. - art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter - art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 – art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobile (art. 314 bis c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, ed in particolare:**

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.) [falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria di cui, rispettivamente, agli artt. 476 c.p., 477 c.p., 478 c.p., 479 c.p., 480 c.p., 481 c.p., 482 c.p., 483 c.p., 484 c.p., 485 c.p., 486 c.p., 487 c.p., 488 c.p., 489 c.p., 490 c.p., 492 c.p., 493 c.p.];
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.);
- estorsione mediante reati informatici (art. 629 c3 c.p.).

#### **REATI TRIBUTARI**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1),
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2-*bis*),
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3),
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1),
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-*bis*),
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10),
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11),
- dichiarazione infedele (art. 4)\*
- omessa dichiarazione (art. 5)\*
- indebita compensazione (art. 10-*quater*)\*, con la previsione che ne subordina la portata alle circostanze che tali delitti (introdotti successivamente e contrassegnati con \*), per evocare la responsabilità dell'ente, siano (i) «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» nonché (ii) «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

#### **Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 24-ter, ed in particolare:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, 6° comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.).

#### **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-bis, come modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-bis.1., ed in particolare:**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Reati in materia societaria introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-ter ed in particolare:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- [falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27, D. Lgs. n. 39/2010, già art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c., come modificato dall'art. 37, comma 35, D.Lgs. n. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 54 D.Lgs 19/2023

**Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quater, ed in particolare:**

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- reato di assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e (art. 302 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi - art- 435 c.p.
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo art. 270 quinquies.3 cp

**Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quater.1, ed in particolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

**Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-quinquies, ed in particolare:**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

**Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-sexies, ed in particolare:**

- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");

- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro introdotti dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'articolo 25-septies del Decreto, ed in particolare:**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-octies e reato di autoriciclaggio introdotto dalla L. 15.12.2014 n. 186 che ha integrato l'art. 25-octies, ed in particolare:**

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

**Reati contro l'economia pubblica**

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-novies, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:**

- art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge n. 633/1941;
- art. 171-bis, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941;
- art. 171-ter, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
- art. 171-ter, 2° comma, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
- art. 171-septies, L. n. 633/1941;
- art. 171-octies, L. n. 633/1941.

**Reati contro l'amministrazione della giustizia**

reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-decies. (art. 377 bis c.p.)

**Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che vengono di seguito elencati:**

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

**Reati ambientali, introdotti dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-undecies, reati ambientali introdotti dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 che ha inserito nel codice penale il titolo 6 bis, nonché modificato l'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, e da ultimo come modificati dalla legge 3/10/2025 n. 147 ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:**

- art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'Ambiente"), articolo 137 (Sanzioni Penali) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 2, comma 3, comma 5 (primo e periodo), comma 11, comma 13;
- art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice dell'Ambiente"), articolo 137 (Sanzioni Penali) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 2, comma 3, comma 5 (primo e periodo), comma 11, comma 13;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1 lettera a) e lettera b), comma 3 (primo e periodo), comma 5, comma 6;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 257 (Bonifica dei siti) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1, comma 2;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed, in particolare, dalle condotte comma 4 (periodo);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 259 (Traffico illecito di rifiuti), ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed, in particolare, dalle condotte di cui al comma 1 e 2;
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ed, in particolare, dalle condotte di cui ai commi 6, 7 (e terzo periodo) e 8 (primo periodo);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 279, comma 5;
- art. 1, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-bis, comma 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- reati previsti Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma 6 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, artt. 8 e 9 (Inquinamento doloso e inquinamento colposo).
- reati previsti dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 [Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente] art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452 quater c.p. (Disastro

ambientale), art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente), art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti art. 452 octies c.p. (Delitti associativi aggravati), art. 452 septies c.p. (Impedimento del controllo).

Nuovi reati ed aggravanti previsti dalla legge 147/2025. L'intervento normativo mira a rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, inasprendo il quadro sanzionatorio e modificando la natura di alcune fattispecie criminose, che assumono rilevanza quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

**Aumento delle sanzioni pecuniarie** per diverse fattispecie preesistenti, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

**Introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto**, tra cui:

Violazione dell'art. 452-septies c.p.  
Violazione dell'art. 452-terdecies c.p.  
Violazione dell'art. 452-quaterdecies c.p.  
Reato di cui all'art. 255-bis del D.Lgs. 152/2006.  
Reato di cui all'art. 255-ter del D.Lgs. 152/2006.

#### **Reati contro il patrimonio culturale ex lege 22/2022**

**Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che ha disposto l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/01 dell'articolo 25-duodecies ed in particolare il reato previsto dalla seguente disposizione di legge: articolo 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico Immigrazione).**

Il D.Lgs 109/2012 del 16 luglio 2012 ed entrato in vigore il 09 agosto 2012 ha introdotto all'interno del D.Lgs 231/01 l'art. 25-Duodecies che collegato alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 286/1998 sanziona l'impiego da parte dell'impresa di lavoratori stranieri, cittadini di paesi terzi, privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato in presenza delle seguenti condizioni alternative fra loro:

se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

#### **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)**

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)

**La L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,** ha parzialmente modificato i reati già presenti in materia di corruzione e concussione ed ha infine introdotto tra i reati presupposto di Responsabilità Amministrativa le seguenti fattispecie:

- art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità: che prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la punibilità del pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio soggetto che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità ed altresì del soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità.
- art. 2635, co. 3 c.c. – Corruzione tra privati che prevede la punibilità dell’Ente il cui soggetto apicale o subordinato, sia stato soggetto corruttore attivo, inducendo, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sè o per altri, gli amministratori i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e liquidatori di altro soggetto privato, a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Come si avrà modo di meglio precisare in seguito, non tutti i reati sopra elencati sono stati considerati rilevanti per la realtà della **ISCOM**.

**Reati contro il patrimonio culturale (art. 518 bis e ss c.p.)**

**Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 sexies e terdecies c.p.)**

**Nuovi Reati e Circostanze Aggravanti di Immediata Applicazione ex lege 132/2025 mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale**

## **2. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL’ENTE**

### **2.1 Le sanzioni in generale**

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

#### **2.1.1 Le sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente.

La sanzione pecuniaria è applicata per “quote” e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell’Ente, all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01). Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte da 1/3 alla metà in relazione alla commissione nelle forme dell’esperimento del TENTATIVO di commissione dei delitti ex art 26 D.Lgs 231/01.

<b>Art. 12 del D. Lgs. n. 231/01: casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.</b>	<b>Presupposti</b>
1/2 (e non può comunque essere superiore ad € 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo;</li> <li>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
da 1/3 a 1/2	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
da 1/2 a 2/3	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
<b>Art. 26 del D. Lgs. n. 231/01: casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.</b>	<b>Presupposti</b>
Da 1/3 a 1/2	La commissione del/i delitto/i è stata <b>tentata</b>

### **2.1.2 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e, in particolare, per le seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- d) reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. del Decreto);
- f) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- g) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- h) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- i) omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- j) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- k) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- l) delitti di natura transnazionale individuati dall'articolo 10 della legge 146/2006 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- m) delitti contro l'ambiente (art. 25 undecies del Decreto).

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere irrogate le sanzioni interdittive, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- a) *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*; ovvero
- b) *"in caso di reiterazione degli illeciti"*.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso"*;

- b) *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- c) *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Parimenti, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, su richiesta del pubblico ministero il giudice può decidere con ordinanza l’applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto.

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte da 1/3 alla metà in relazione alla commissione nelle forme dell’esperimento del **TENTATIVO** di commissione dei delitti ex art 26 D.Lgs 231/01.

### **2.1.3 La confisca**

Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

### **2.1.4 La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell’Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all’art. 53 del Decreto; ovvero
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all’erario dello Stato, come previsto dall’art. 54 del Decreto.

### **3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **3.1 I modelli di organizzazione e gestione in generale e l'Organismo di Vigilanza**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.
- e) in caso di delitti tentati, volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### **3.2 Le linee guida di Confindustria**

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria. Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato i seguenti punti fondamentali:

a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
  - I. autonomia ed indipendenza;
  - II. professionalità;
  - III. continuità di azione;
  - IV. onorabilità.

c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

**MODELLO**

**4.1 La società ISCOM**

<b>Anagrafica della Società</b>
<b>Impresa:</b> <b>ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</b>
<b>Indirizzo Sede legale:</b> Via Giordano Bruno, 118 - 47521 CESENA (FC)
<b>Indirizzo altre sedi:</b> n. FO/2: p.zza U. Comandini, 17 – 47042 Cesenatico (Fc) n. FO/3: P.le della Vittoria 19 - 47121 Forlì n. RA/1: Via V. Zoffoli 4 – 48015 Cervia
<b>Comparto di attività in cui opera l'impresa:</b> corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
<b>Iscrizione al Registro Imprese di FORLÌ - CESENA</b> N° FO278535 Data 15.10.1997
<b>Codice di classificazione ATECORI 2007 riferito all'attività principale:</b> 85.59.20
<b>Oggetto sociale:</b>

LA SOCIETA' E' SENZA FINI DI LUCRO.

LA SOCIETA' CONSORTILE OPERA CON LE IMPRESE, LE ASSOCIAZIONI CONSORZIATE, GLI OPERATORI ECONOMICI IN GENERE, LE LORO ORGANIZZAZIONI E I LORO CONSORZI, CON GLI ENTI PUBBLICI, OPERANTI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' CON I PRIVATI. LA SOCIETA' CONSORTILE, PER CONTO DELLE IMPRESE E DELLE ASSOCIAZIONI CONSORZIATE, POTRA' PROMUOVERE, ORGANIZZARE E GESTIRE INIZIATIVE FORMATIVE ED INTERVENTI FORMATIVI VOLTI:

- A MIGLIORARE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DELL'IMPRESA E A QUALIFICARE COLORO CHE INTENDONO INTRAPRENDERE UN'ATTIVITA' ECONOMICA;
- A PREPARARE ED AGGIORNARE PROFESSIONALMENTE IL PERSONALE DESTINATO ALLE AZIENDE, ALLE ORGANIZZAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E AI LORO CONSORZI, AGLI ENTI PUBBLICI;
- A REALIZZARE AZIONI FORMATIVE IN SENSO AMPIO ANCHE PER STUDENTI E PRIVATI CITTADINI;
- SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA' NELL'INTERESSE COMUNE DELLE IMPRESE E DELLE ASSOCIAZIONI CONSORZIATE.

NEL PERSEGUIRE I PROPRI OBIETTIVI, LA SOCIETA' CONSORTILE CURA ALTRESI' LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA SUI FABBISOGNI DI FORMAZIONE, SULLA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI, DELLE METODOLOGIE DELLE TECNICHE DIDATTICHE; CURA INOLTRE L'ELABORAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE SULLE TEMATICHE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE; INOLTRE POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' EDITORIALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI.

LA SOCIETA' CONSORTILE TRAMITE ACCORDI E CONVENZIONI PUO' COLLABORARE OPERATIVAMENTE, TECNICAMENTE E SCIENTIFICAMENTE CON ORGANI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, UNIVERSITA', CON IMPRESE ITALIANE E STRANIERE PER LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE GIUDICATE IDONEE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA'.

NEL PERSEGUIRE I PROPRI OBIETTIVI LA SOCIETA' CONSORTILE CURA IN PARTICOLARE LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, TECNICHE, GIURIDICHE E SOCIALI DELLA DISTRIBUZIONE DEI BENI, DEL TURISMO E DEI SERVIZI NONCHE' LE ATTIVITA' DI RICERCA, IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, SUPPORTO NELLA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE, ANALISI DEI CURRICULA VITAE E SERVIZI DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA, PUBBLICHE RELAZIONI, INFORMAZIONI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE, GESTIONE DI SERVIZI, PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI NEI SETTORI COMMERCIALI, TURISTICI E DEI SERVIZI.

LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' INOLTRE COMPIERE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, E COMPIERE, SENZA RESTRIZIONE ALCUNA, TUTTO QUANTO NECESSARIO ED UTILE A FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE STESSA.

INOLTRE POTRA' COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE DI QUALUNQUE GENERE, PRESTANDO IN PARTICOLARE GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, QUALI CHE SIANO IL LORO OGGETTO E LA LORO ATTIVITA', NONCHE' ASSUMERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

**P. IVA:** 02533240400

**Codice fiscale:** 02533240400

**Tel.:** 0547 639892

**Fax:** 0547 632190

**E-mail:** info@iscomcesena.it

**PEC:** iscomcesena@pec.it

**Legale Rappresentante:** Dott. Pietro Babini (Presidente Consiglio di Amministrazione)

**Consiglieri:**

Pietro Babini (Presidente CDA), Alverio Andreoli (Vice Presidente CDA), Angelo Malossi (Consigliere), Giancarlo Andrini (Consigliere)

<b>Deleghe di funzioni:</b>
Il presidente ha potere di firma congiuntamente ad un altro amministratore Il presidente è autorizzato a firmare le ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) per ogni tipologia di Bando/avviso pubblico.
<b>Nr. dipendenti:</b>
16
<b>Responsabile R.S.P.P.:</b>
Dott.ssa Camilla Bracciaroli
<b>Collegio sindacale:</b>
NO
<b>Revisore Legale:</b>
Dott.ssa Cesare Mattei
<b>Valutazione rischi:</b>
SI'
<b>Precedenti penali degli Amministratori:</b>
NO

ISCOM è in continua evoluzione e nell'ottica di miglioramento continuo, ha ottenuto la seguente certificazione:



Nonché certificazione da parte della Regione Emilia Romagna

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**  
 Atto del Dirigente DETERMINAZIONE  
 Num. 20289 del 23/10/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2025/20806 del 23/10/2025

**Struttura proponente:** SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI  
 DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16135 DEL 26/08/2025.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI

**Firmatario:** MARCO BORIONI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del procedimento:** Marco Borioni

Allegato A - Tabella 1 - Enti accreditati ai sensi della D.G.R. N. 201/2022

N. Org.	Regione Sociale e sede legale	Ambito di accreditamento	Requisiti aggiuntivi	Cod. Sede	Denominazione	Indirizzo	ISFP
17	8338 IMPRESA SICMA S.R.L. Via Maurini 119/47042 - Cesenatico (FC)	FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente	Apprendistato	2	IMPRESA SICMA S.R.L.	Viale Maurini 119/47042 Cesenatico (FC)	no
18	870 ISCOM FORMAZIONE Via Pave 125 41121 - Modena (MO)	IS: Formazione superiore e di livello equivalente FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente	Apprendistato e Stage	1	ISCOM FORMAZIONE	Via Pave 125 41121 Modena (MO)	no
19	202 ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI Consorzio a r.l. Via G. Bruno 118 47021 - Cesena (FC)	IS: Formazione superiore e di livello equivalente FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente	Apprendistato	2	ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOCIALI	Via G. BRUNO 118 47021 Cesena (FC)	no
20	204 Nuovo Cesati Emilia Romagna s.r.l. Via Don Giuseppe Bedetti 26 40138 - Bologna (BO)	IS: Formazione superiore e di livello equivalente FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente	Apprendistato	1	NUOVO CESATI E.R. SOC. CONS. A R.L.	Via Don Giuseppe Bedetti 26 40138 Bologna (BO)	no
21	8776 PROMIO SISTEMI S.R.L. Via Zenalino Sud 2 40054 - Belfio (BO)	IS: Formazione superiore e di livello equivalente FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente		1	PROMIO SISTEMI SRL	Via Zenalino Sud 2 40054 Belfio (BO)	no
22	8734 IMISCO FORMAZIONE S.R.L. Via Tolozzo 15 20132 - Milano (MI)	IS: Formazione superiore e di livello equivalente FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua	Apprendistato e Stage	3	Adisco Formazione	Via Paolo Nave Corsi, 30 40133 Bologna	no
23	14186 ANTONELLI S.R.L. PIAZZALE EFFERTI 3 29122 - Piacenza (PC)	FC: Formazione per l'accesso all'occupazione, continua		1	Antonelli S.r.l.	Largo Effert, 12/10 29122 Piacenza	no

ISCOM, coerentemente con i propri principi etico-sociali e la propria tradizione di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, in linea con le proprie finalità e a quanto indicato negli atti societari, ritiene opportuno attuare il Modello di organizzazione e Gestione previsto dal Dlgs 231/01.

ISCOM con l'adozione del Modello, si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di Protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuali sanzioni.

In particolare, con questo documento ISCOM intende comunicare ai destinatari (tutti coloro che operano per e con la ISCOM) il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2023 con approvazione in CdA e successivamente aggiornato

#### **4.2 Le finalità del Modello**

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale della ISCOM e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti, nonché di tutti i Destinatari. Tutto questo, affinché questi ultimi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto dalla ISCOM sulla base dell'individuazione delle unità organizzative a possibile rischio, in seno alle quali cioè si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- a) descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- b) rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della ISCOM, ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, rispettivamente nei confronti loro e della Società;
- c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) confermare che la ISCOM non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio.

#### **4.3 Il concetto di rischio accettabile**

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. E', infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Fermo restando quanto sopra, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

#### **4.4 La costruzione del Modello e la sua adozione**

Alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo 4.1, nella costruzione del presente Modello la Società ha, inoltre, ritenuto opportuno tenere in considerazione le Aree a Rischio Reato relative ad attività svolte e gestite dalla ISCOM.

Ne consegue, pertanto, che le Parti Speciali del presente Documento, contengono l'indicazione delle Aree a Rischio Reato della ISCOM gestite da personale della Società .

Quanto poi alla costruzione del presente Documento, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, la redazione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) individuazione dei reati presupposto teoricamente rilevanti per la Società;
- b) individuazione delle Aree a Rischio Reato e delle potenziali modalità di commissione;
- c) svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine dell'identificazione dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali in essere;
- d) identificazione dei punti di miglioramento nel sistema di controllo interno;
- e) progressivo adeguamento del sistema di controllo interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed, in particolare, al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed aggiornare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

#### **4.5 I documenti connessi al Modello**

Formano e formeranno parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico di cui al successivo Paragrafo 6;
- la struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti;
- le Procedure tese a garantire una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi, un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle Aree a Rischio

Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;

- il sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- il Sistema Sanzionatorio, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 7.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è stato istituito in data 19/10/2021.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- a) **Autonomia ed indipendenza.** E' necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.
- b) **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) **Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine nonché essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.
- d) **Onorabilità.** L'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., con riferimento agli amministratori e da ritenersi applicabile, ai fini del Modello, anche all'OdV;
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non aver riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile (“Disposizioni penali in materia di società e consorzi”);
  - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
  - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica.

## **5.2 L’individuazione dell’Organismo di Vigilanza**

L’azienda ha costituito un organismo esterno monocratico denominato Organismo di Vigilanza cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 nonché di curare il suo aggiornamento.

**L’OdV è rappresentato dal dott. Davide Mazzotti**, dotato di opportune capacità tecniche e professionali.

Più precisamente, la scelta di designare quale OdV il dott. Davide Mazzotti ha la finalità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra indicati.

L’OdV vigila costantemente sull’effettiva attuazione del Modello 231, e a tal fine:

- Svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall’organo dirigente
- Ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello 231
- Può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell’azienda nell’ambito delle aree a rischio individuate al Punto 1.2 e dei processi sensibili indicati al Punto 1.3, anche senza preventiva autorizzazione del CdA
- Riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello 231
- Propone l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste al Punto 1.7
- Sottopone il Modello 231 a verifica periodica e ne cura l’aggiornamento, proponendo al CdA le opportune modifiche. In particolare:
  - Verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi nelle aree a rischio;
  - Attività di monitoraggio sull’effettività del Modello 231, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello stesso ed i comportamenti concreti dei loro destinatari
  - Verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello 231, con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/01 con verifiche ed interviste a campione
- Come esito dell’insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del CdA, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall’OdV, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere
- Esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche al Modello 231, elaborate da iniziative del CdA, prima della loro adozione.

All'esito di ogni attività ispettiva, l'OdV redige un verbale il cui contenuto è comunicato al CdA.

### **5.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione**

L'OdV resta in carica per un anno e può essere rinnovato tacitamente di anno in anno.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) sopravvenienza di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- c) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- d) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione-

### **5.4 I casi di ineleggibilità e di decadenza**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

- a) carenza di uno dei requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 5.1;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione contabile.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

### **5.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

### **5.6 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel:

- a) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso e accertare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- b) verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- c) individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

- d) verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di proporre delle modifiche in relazione ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la ISCOM al rischio di reato.

Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposita casella di posta elettronica: [info@iscomcesena.it](mailto:info@iscomcesena.it)

L'ODV valuterà le segnalazioni senza rivelare il nominativo del mittente, sotto la propria responsabilità ed in assoluta autonomia. Le informazioni saranno trattate con assoluta riservatezza, ai soli fini previsti dal D.Lgs. 231/01 e sempre con modalità tali da tutelare e garantire il mittente. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Qualora le segnalazioni pervenissero in forma anonima, tenuto conto della delicatezza degli argomenti trattati, l'ODV anche al fine di prevenire eventuali utilizzi strumentali o meramente delatori avrà la possibilità di non valutarne il contenuto disponendo l'immediata archiviazione delle stesse;

- b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- f) provvedere all'informativa nei confronti della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- a) accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con Terzi;
- b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- c) conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato l'OdV vengono attribuiti a tale organo specifici poteri di spesa.

### **5.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

In ogni caso, oltre alle segnalazioni precedentemente menzionate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali o dal Collegio Sindacale nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/01;
- c) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità competenti a seguito di visite ispettive effettuate nei confronti della Società e da cui sono emerse violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/01.

### **5.8 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha l'obbligo di informare periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, il Consiglio di Amministrazione della ISCOM dell'effettivo funzionamento del presente Modello 231.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Di ogni contatto o riunione dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello.

A questo proposito, l'OdV coopererà alla predisposizione della necessaria documentazione.

Si precisa che le attività di formazione dovranno essere effettuate con gradi di approfondimento e modalità diversi a seconda dei Destinatari del Modello.

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti dei Soggetti Sottoposti potrà avvenire sulla base di incontri, seminari di aggiornamento periodici e, per i neo assunti, di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, la ISCOM, in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello e delle Procedure.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai Terzi siano fornite apposite informative sul Modello e sulle Procedure da parte della ISCOM.

### **PIANO DEI FLUSSI VERSO L'OdV PREVISTI NEL MODELLO DI ISCOM**

**Il destinatario delle comunicazioni e segnalazioni in tabella è sempre l'OdV di ISCOM**

Frequenza	Entro il	Competenza	Ambito	Contenuti
TEMPESTIVAMENTE	3 giorni lavorativi	Commercialista	Amministrazione e Finanza	Comunica eventuali criticità rilevate nella gestione amministrativa e contabile
		Tutti i Resp. di Funzione	Rapporti con la P.A.	In caso di ispezioni della P.A.: trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso

Il destinatario delle comunicazioni e segnalazioni in tabella è sempre l'OdV di ISCOM

Frequenza	Entro il	Competenza	Ambito	Contenuti
		Legale Rappresentante		report sulle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza
			Aree sensibili ex Dlgs. 231/01	Anomalie riscontrate da Auditor esterni
		Resp.del Personale	Personale	report sull'assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.
				In caso di ispezioni: trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso report su modifiche organigramma sicurezza
ANNUALE	31 dicembre	Resp.Amministrazione	Sistemi di Certificazione	Report annuale Società di Certificazione
		Commercialista	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Report sull'osservanza da parte degli Organi sociali della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
		Resp.del Personale	SISTEMA DI GEST. DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Report statistiche sugli infortuni
		Resp.Gestione ambientale	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	Report smaltitori

## 6. Il Codice Etico

Il Codice Etico contiene i principi di "deontologia aziendale" che l'Ente riconosce come propri, richiamandone l'adesione e l'osservanza da parte dell'insieme degli interlocutori interni ed esterni. L'etica è l'insieme delle norme di condotta pubblica e privata che, secondo la propria natura e volontà, una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita e nella propria attività professionale.

Il Codice rappresenta un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Impresa.

Il Codice Etico aziendale deve essere portato a conoscenza dei Dipendenti, dei Collaboratori e di tutti coloro con i quali l'impresa intrattiene relazioni d'affari.

Il Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello 231 adottato dall'azienda al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. 231 del 8 Giugno 2001.

\*\*\*

ISCOM con delibera del 27/03/2025 ha deciso di adottare il Codice Etico approvato dalla Confcommercio che di seguito integralmente si riporta e diviene parte integrante del presente Modello:

### *Premesse*

*La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.*

*Tutte le componenti del sistema confederale, ossia: sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.*

*i diversi livelli del sistema;*

*i dirigenti associativi;*

*i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;*

*le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;*

*i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;*

*A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:*

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia";*

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;*

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;*

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;*

*"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";*

*nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le Entedi loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.*

*Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.*

*Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.*

#### *Art.1 - Doveri generali*

*Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:*

*ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;*

*ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;*

*a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;*

*ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.*

#### *Art. 2 - Doveri dei livelli del sistema confederale*

*Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:*

*lealtà;*

*reciproco rispetto;*

*trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;*

*correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;*

*onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.*

*Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:*

*a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;*

*a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;*

*a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.*

*Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.*

#### *Art. 3 - Principi di governance del sistema confederale*

*Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.*

*Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.*

#### *Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi*

*Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.*

*Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:*

*ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;*

*a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;*

*ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;*

*a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;*

*ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;*

*a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;*

*a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;*

*a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;*

*a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;*

*a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;*

*a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;*

*a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;*

*a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.*

#### *Art. 5 - Doveri del Presidente*

*Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.*

*Pertanto, il Presidente:*

*opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;*

*ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;*

*contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;*

*promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;*

*si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;*

*sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;*

*promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;*

*garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;*

*garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;*

*sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.*

*Art. 6 - Doveri del Direttore o Segretario Generale*

*Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.*

*Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:*

*tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;*

*sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;*

*favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;*

*considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;*

*ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.*

*Art. 7 - Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori*

*A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le Ente di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:*

*a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;*

*ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;*

*ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;*

*a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;*

*a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.*

*Art. 8 - Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo*

*Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.*

*Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:*

*ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;*

*a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;*

*ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;*

*a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;*

*a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;*

*ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.*

*Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:*

*a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;*

*a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;*

*a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;*

*a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;*

*ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;*

*a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.*

#### *Art. 9 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni*

*I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o Ente di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione de gli Organi competenti.*

*I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:*

*a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o Ente in cui vengono designati, nel*

*rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;*

*ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;*

*ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;*

*a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;*

*ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la Ente in cui sono stati designati.*

*Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.*

*Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.*

#### *Art. 10 - Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"*

*I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.*

*Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".*

#### *Art. 11 - Organi di vigilanza*

*A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia".*

*Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.*

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONE RICHIAMATE**

### **7.1 Principi generali**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni ivi descritte prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale. Ciò avviene anche per garantire il rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione e dell'irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia con riferimento al rapporto di lavoro subordinato.

#### **7.1.1 Rapporti di lavoro subordinato**

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2106 c.c., specifica, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in Sezioni, la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c.

#### **7.1.2 Rapporti con altri soggetti**

Nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto con cui la Società venga contrattualmente in contatto (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto), con espressa esclusione dei soli Dipendenti, violi le norme e le disposizioni previste dal Modello troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente Sistema Sanzionatorio al paragrafo 7.7, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

### **7.2 Criteri per l'irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01;
- d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;

- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- f) eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

### **7.3 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "Violazione" del presente Modello:

- a) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- b) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che esponga la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, la Società ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di Violazione, elencate in ordine decrescente di gravità:

- a) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la morte di una o più persone;
- b) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la lesione "gravissima", ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica di una o più persone;
- c) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la lesione "grave", ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica di una o più persone;
- d) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la lesione dell'integrità fisica di una o più persone;
- e) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi anche solo pericolo di pregiudizio all'integrità fisica di una o più persone.

### **7.4 Sanzioni per il personale dipendente**

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della legge 300/1970 e dal CCNL nella specie applicato da Iscom Formazione per le Imprese Società Consortile a r.l. e sono di seguito indicate.

Il licenziamento disciplinare può essere impugnato le procedure previste dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali".

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto sulla base dei criteri di cui al successivo cap. 5.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

- a) conservative** del rapporto di lavoro:

### **1. Biasimo inflitto verbalmente**

### **2. Biasimo inflitto per iscritto**

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

### **3. Multa**

### **4. Sospensione dal servizio e dal trattamento economico**

**b) risolutive** del rapporto di lavoro:

#### **1. licenziamento per giustificato motivo** – si applica nei casi di:

- violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 nei confronti della società;
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3, Legge 604/66);

#### **2. licenziamento per giusta causa**, ai sensi dell'art. 2119 codice civile – si applica nelle ipotesi di:

- condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una **“violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”**;
- condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.

#### **7.4.2 Sanzioni per il personale dipendente con posizione “dirigenziale”**

Il presente Modello è portato a conoscenza dei dirigenti di ISCOM mediante specifici interventi di comunicazione. In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

**a)** in caso di **non grave violazione** di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello, il dirigente incorre nel rimprovero scritto all'osservanza del Modello, il quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Azienda;

**b)** in caso di **grave violazione** di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;

**c)** laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nella Società è da considerarsi di natura fiduciaria. Pertanto, si ritiene che, in tali ultime ipotesi, l'unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto.

L'irrogazione della suddetta sanzione è giustificabile ogni qualvolta un Dirigente della Società ponga in essere una condotta in violazione alle regole che compongono il Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Le misure disciplinari esaminate nel presente paragrafo sono applicate sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni (di cui al cap. 6.2) e nel rispetto del procedimento di accertamento delle sanzioni (di cui al cap. 6.7).

#### **7.4.3 Procedura disciplinare sanzionatoria aziendale per tutto il personale dipendente**

La Società adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, e per l'irrogazione delle relative sanzioni. Tale procedura rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 7 della L. 300/70), dal CCNL applicato, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il funzionamento e la corretta applicazione delle procedure di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dalla Direzione del Personale e dall'OdV.

#### **7.5 Sanzioni per gli Amministratori e per i componenti del Collegio Sindacale (ove presente)**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, del presidente del Consiglio di Amministrazione, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà senza indugio e per iscritto, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene e risponde provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

#### **7.6 Sanzioni per consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di servizi, fornitori e soggetti terzi**

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'OdV che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi ritenuti più gravi, anche al Collegio Sindacale.

È compito dell'OdV, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole dei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

La ISCOM si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla Società danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

#### **7.7 Accertamento delle sanzioni**

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione, già chiarita in premessa, tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo “**Statuto dei diritti dei lavoratori**” (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell’OdV nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell’OdV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall’Organismo stesso.

Per le altre categorie di soggetti, legati alla società da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su segnalazione dell’OdV. Nel caso di violazione da parte di un consigliere o di un sindaco sarà interessato anche l’organo di appartenenza mentre per le violazioni commesse da soggetti legati alla società da vincoli contrattuali sarà esercitato il diritto di risoluzione quanto previsto dalle nuove clausole contrattuali in essere.

#### **7.8 REGISTRO DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI**

La Società istituirà uno specifico registro nel quale segnalerà le violazioni e le elusioni fraudolente delle regole contenute nel Modello, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti.

Nei rapporti con i Terzi, l’iscrizione in tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti interessati, salvo diversa decisione del Consiglio d’Amministrazione.

Inoltre si rinvia e si richiamano le successive deliberazioni del Consiglio di ISCOM FORMAZIONE a far parte integrante del presente Modello.

## **Sezione 2 – Parte Speciale**

**ANNO  
2026**

## 8. La struttura organizzativa, sistema di deleghe e procure

### 8.1 La società ISCOM

ISCOM Formazione per le imprese scarl, ente promosso da Confcommercio Imprese per l'Italia del comprensorio cesenate, è finalizzato alla progettazione e realizzazione di servizi e interventi formativi per le imprese e per le persone per lo sviluppo del Know How e il potenziamento delle performance lavorative.


L'ente si rivolge a Imprese per la progettazione e la realizzazione di interventi formativi autofinanziati o finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo, i Fondi Interprofessionali oppure, per i lavoratori, mediante Enti Bilaterali. Inoltre propone attività per persone occupate e/o disoccupate che vogliono acquisire o specializzare le competenze attraverso efficaci interventi formativi (finanziati o a mercato)

ISCOM è in continua evoluzione e nell'ottica del miglioramento continuo, ha ottenuto la seguente certificazione:



## 8.2 Organigramma

La struttura organizzativa è identificata dal seguente organigramma:



### ORGANISMI DI CONTROLLO

ODV ex Dlgs 231/01

#### COMPITI

È destinatario dei flussi informativi inerenti il rispetto dei protocolli operativi per la prevenzione dei reati consistenti nella trasmissione delle note e delle relazioni del Collegio sindacale comprovanti la regolarità della gestione contabile dei flussi finanziari nel rispetto dei protocolli operativi

Segnala agli Organi Sociali le difformità riscontrate nell'operatività aziendale rispetto ai protocolli operativi per la prevenzione dei reati

Dott. Cesare Mattei

#### COMPITI

Effettua la Revisione dei Conti annuali e dei Conti consolidati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 39/2010 svolgendo, tra le altre, le seguenti attività:

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Informa l'ODV sull'esito dei controlli operati nelle materie di spettanza che rientrano nella categoria dei reati presupposto e sul rispetto da parte dell'Ente dei protocolli operativi indicati nel Modello.

### 8.3. Processi e protocolli di gestione

I processi gestionali appartenenti a quelle aree che l'analisi preliminare ha evidenziato come a rischio e, quindi sensibili, debbono essere gestiti con particolare cura.

- A tal fine devono essere chiaramente individuati i responsabili con specifica dei poteri. Le responsabilità debbono essere definite e debitamente distribuite in maniera da evitare, per quanto possibile in relazione alla struttura della società, sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- attuate modalità di separazione dei compiti con la previsione delle necessarie autorizzazioni;
- registrate (tracciabilità) le attività compiute (ai fini dell'imputazione delle azioni e dell'eventuale responsabilità).

Nessuna operazione significativa per i diversi settori aziendali può essere originata o attivata senza un'adeguata autorizzazione.

I sistemi operativi possono essere coerenti con le politiche dell'organizzazione ed il Codice Etico.

#### ▪ Separazione delle funzioni

Il rispetto del Modello di prevenzione anticrimine richiede che per ogni processo a rischio di reato si possa risalire a:

- ✓ **chi fa – che cosa – quando;**
- ✓ **chi autorizza che cosa – che cosa – quando;**
- ✓ **chi controlla - che cosa- quando;**
- ✓ **chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) – per che cosa.**


Nessuno può, inoltre, gestire in autonomia tutte le fasi di un processo.

E' necessario vi sia:

- **una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione e lo autorizza se non vi è delega di funzioni con piena autonomia, il soggetto che lo esegue e quello che lo controlla**
- **la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo**

#### **Responsabile interno e SCHEDA DI EVIDENZA**


Per ciascun processo o ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle Attività Sensibili la Direzione della Società o l'Amministratore con delega di funzioni è tenuta a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singolo processo o operazione, il Responsabile Interno, eseguita l'attività, deve renderne conto alla Direzione della Società.



**Il Responsabile Interno:**

- diviene il **soggetto referente** e **responsabile** del processo o dell'operazione a rischio.

Per ogni singolo processo o operazione a rischio deve essere compilata a cura del Responsabile Interno un'apposita Scheda di evidenza (di seguito "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura.



Nella Scheda dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione del processo o dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione della società ISCOM;
- il nome di eventuali dipendenti nominati dal Responsabile Interno a cui — ferma restando la responsabilità di quest'ultimo — vengano sub-delegate alcune funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione della società ISCOM;
- il nome di eventuali Consulenti o Partner incaricati di assistere la società ISCOM nella partecipazione alla procedura, con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Consulenti o Partner;
  - elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi;
  - tipo di incarico conferito (ovvero, nel caso dei Partner, del tipo di accordo realizzato);
  - corrispettivo riconosciuto;
  - eventuali condizioni particolari applicate e loro giustificazione.
- rendiconto analitico di ogni movimento di denaro effettuato nell'ambito della procedura stessa, o comunque ad essa riconducibile. In particolare, per ciascun movimento dovrà essere indicato:
  - l'importo;
  - il soggetto destinatario;
  - la data di effettuazione del pagamento;
  - la modalità di pagamento;
  - la persona, nell'ambito della società ISCOM, che l'abbia autorizzato;
  - la causale.

Sarà compito della **Funzione Delegata**

- **con cadenza mensile**, rendere conto dell'attività alla Direzione aziendale o al Direttore che lo ha incaricato.

L'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di autorizzare la compilazione di **Schede cumulative** nel caso di partecipazione della società ISCOM a molteplici procedure di carattere ripetitivo.

FAC-SIMILE SCHEDA DI EVIDENZA

**N.B.** Per “**Rischio Reato**” deve intendersi il possibile compimento di operazioni che implicino il rischio di commissione dei reati emersi in sede di **analisi dei rischi** ed inseriti nella tabella riepilogativa seguente.

Nello specifico:

**Reati contro la Pubblica Amministrazione**

**Reati Societari**

**Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (violazione della norme sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro)**

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

**Reati informatici**

**Reati contro l'economia pubblica**

**Reati tributari**

**Nuovi reati e circostanze aggravanti a seguito della legge 132/2025 (IA)**

**Reati ambientali**

**Reati contro l'amministrazione della giustizia**

### **SCHEDA DI EVIDENZA**

Rischio Reato \_\_\_\_\_

**"Responsabile Interno":** \_\_\_\_\_

Posizione nell'ambito dell'organizzazione della società ISCOM:

\_\_\_\_\_

Nominativi di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (c.d. Sub Responsabili Interni), cui vengono delegate, con riferimento all'Operazione Sensibile, le funzioni di seguito indicate:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Oggetto dell'operazione sensibile:

l'Organo o la persona che ha autorizzato l'Operazione sensibile

\_\_\_\_\_

la causale:

---

l'Organo o la persona addetto al controllo dell'Operazione sensibile

---

Note relative all'Operazione Sensibile:

---


Assunzione di impegno, da parte del Responsabile Interno, al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001:

*"Io sottoscritto \_\_\_\_\_, Responsabile Interno dell'operazione commerciale sensibile ai fini dell'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 descritta nella presente Scheda di evidenza, dichiaro di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Io sottoscritto mi impegno, nell'effettuazione di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'Operazione Sensibile, a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001".*


## SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività associativa.

**Si intende per "DELEGA" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.**



Si intende per "PROCURA" *il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.*



Ai titolari di una funzione associativa che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della società ISCOM rapporti con Terzi in materie sensibili devono essere dotati di delega in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, e
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi istituzionali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

## 9. Analisi dei rischi

In relazione alle attività svolte dall'organizzazione, a seguito di specifica analisi dei rischi sono individuate aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico dell'organizzazione stessa.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutarne gli aspetti e definirne delle priorità di intervento (nella valutazione del danno non sono ricomprese le sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/01):

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
<b>Inevitabile</b>	<b>≥ 30%</b>	<b>Altissimo</b>	<b>5</b>
<b>Alta</b>	<b>5% ≤ P &lt; 30%</b>	<b>Alto</b>	<b>4</b>
<b>Moderata</b>	<b>1% ≤ P &lt; 5%</b>	<b>Moderato</b>	<b>3</b>
<b>Bassa</b>	<b>0,01% ≤ P &lt; 1%</b>	<b>Basso</b>	<b>2</b>
<b>Remota</b>	<b>&lt; 0,01%</b>	<b>Irrilevante</b>	<b>1</b>

<b>P x D</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	1	2	3	4	5
<b>2</b>	2	4	6	8	10
<b>3</b>	3	6	9	12	15
<b>4</b>	4	8	12	16	20
<b>5</b>	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 3	Rischio trascurabile
Se P x D	4 – 10	Rischio non rilevante
Se P x D	11 – 16	Rischio rilevante
Se P x D	17-25	Rischio critico

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune procedure (protocolli) il Modello 231 si propone di predisporre un sistema strutturato ed organico che ha il fine di consentire all'organizzazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

▪ **Il Codice Etico**

Definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai rischi e reati a prevenire e fissa le linee di orientamento generali alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare nei settori sensibili

▪ **L'adozione di un sistema organizzativo**

Sistema organizzativo formalizzato con l'impiego di strumenti (organigramma, procedure, modulistica, reportistica e tutto ciò che è previsto da un Sistema di Gestione per la Qualità correttamente implementato) idonei a soddisfare le esigenze di:

- Conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno dell'organizzazione
- Formale delimitazione dei ruoli con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
- Chiara definizione dei poteri organizzativi che siano coerenti con le responsabilità assegnate e delle conseguenti linee di rapporto
- Chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- L'adozione di precise procedure, manuali ed informative
- L'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio

Il sistema di controllo preventivo si ispira ai principi di:

- **Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione (specie quelle a rischio)**

Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento
- ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni

**La tabella riepilogativa** sottostante riporta solo i reati presupposto che, sulla scorta dell'analisi dell'attività aziendale e dell'organizzazione adottata per il suo svolgimento, sono stati ritenuti come quelli alla cui commissione l'Ente potrebbe essere più plausibilmente esposto.

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 316 bis c.p.		3	5	15	<p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;</i></p> <p><i>poteri autorizzativi di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;</i></p> <p><i>sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;</i></p> <p><i>comunicazioni al personale e sua formazione.</i></p> <p><i>E' fatto divieto in particolare di: impiegare somme</i></p>

								<p><i>ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per finalità diverse da quelle cui esse stesse sono destinate.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:</i></p> <p><i>gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere messi a disposizione delle attività ispettive dell'ODV. I contratti devono contenere apposita clausola che garantisca il rispetto, da parte del collaboratore, dei principi previsti dal D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico, attraverso la previsione di specifiche sanzioni (risoluzione contrattuale, risarcimento danni, etc.)</i></p>
Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	art.316 ter c.p.		3	5	15	<p><i>u.s.</i></p> <p><i>ed altresì, in particolare, è fatto divieto di: presentare dichiarazioni incomplete o, comunque, non veritiere, ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attuazione del comportamento di cui sopra:</i></p> <p><i>le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere redatto apposito rendiconto;</i></p> <p><i>coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti</i></p>

									ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'ODV eventuali irregolarità
Art. 24	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee  Introduzione aggravante ad effetto speciale dalla legge 80/2025	art. 640, comma 2, n.1, c.p.		3	5	15		u.s.
Art. 24	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640- bis c.p.		3	5	15		u.s.
Art. 24	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640- ter c.p.		1	3	3		
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.		1	3	3		
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Pene per il corruttore	art. 321 c.p.		1	3	3		
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	art. 319 c.p.		1	3	3		
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.		1	3	3		
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.		1	3	3		

Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.		3	5	15	u.s.
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Concussione	art. 317 c.p.		1	3	3	
Art. 25	<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.		1	3	3	
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	art. 491 bis c.p.		1	3	3	<i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i>  <i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i>
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615 ter c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615 quater c.p.		1	3	3	u.s.
Art.25	<b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</b>	Destinazione di denaro o cose mobili ad uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge se vengono offesi gli interessi finanziari dell'Unione Europea	Art. 314 bis c.p.		1	1	2	
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617 quater c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	Estorsione mediante reati informatici	art. 629 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635 bis c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635 ter c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635 quater c.p.		1	3	3	u.s.

Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635 quinquies c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-bis	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	frode informatica del certificatore di firma elettronica	art. 640 quinquies c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale ed in materia di immigrazione clandestina	art. 416, comma 6, c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Associazioni di tipo mafioso, anche straniere	art. 416-bis c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Scambio elettorale politico-mafioso	art. 416-ter, c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	art. 630, c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso			1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope	art. 34, D.P.R. 309/1990		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Associazione per delinquere	art. 416, commi 1-5, c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	Delitti in materia di armi	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.		1	3	3	<p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p>

Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Alterazione di monete	art. 454 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	art. 459 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	art. 464 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali	art. 473 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Reati di falso nummario</b>	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione	art. 464, comma 1, c.p.		1	3	3	u.s.
Art. 25-bis	<b>Delitti contro l'industria e il</b>	Turbata libertà dell'indu-	art. 513 c.p.		1	3	3	

	<b>commercio</b>	stria o del commercio					
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.		1	3	3
<b>Art- 25-bis</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Frodi contro le industrie nazionali	art. 514		1	3	3
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	False comunicazioni sociali	<b>Art. 2621 c.c.</b>		3	5	15
							<p><i>Adozione di sistemi di qualità</i></p> <p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;</i></p> <p><i>poteri autorizzativi di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;</i></p> <p><i>sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;</i></p>

									comunicazioni al personale e sua formazione.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	<b>Art. 2622, comma 1 e 3, c.c.</b>		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Impedito controllo	<b>Art. 2625 c.c.</b>		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Formazione fittizia del capitale	<b>Art. 2632 c.c.</b>		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Indebita restituzione dei conferimenti	<b>Art. 2626 c.c.</b>		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	<b>Art. 2627 c.c.</b>		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.		1	3	3		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	<i>Viene introdotta l'aggravante relativa alla commissione del fatto mediante l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale ex lege 132/2025</i>	1	3	3		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31	1	3	3		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, comma 1 e 2, c.c.		3	5	15		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Falso in prospetto	art. 173-bis TUF che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.		1	3	3		u.s.
Art. 25-ter	<b>Reati societari</b>	Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altre utilità"	art. 2635, comma 3, c.c.		3	5	15		u.s.
Art. 25-quater	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine demo-</b>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con			1	3	3		

	<b>cratico</b>	la reclusione inferiore a dieci anni						
<b>Art. 25-quater</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo			1	3	3	
<b>Art. 25-quater-1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Pornografia virtuale	art. 600-quater.1 c.p.	aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38	1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Tratta di persone	art. 601 c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.		1	3	3	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	Abuso di informazioni privilegiate	D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184		1	3	3	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	Manipolazione del mercato	D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185		1	3	3	
	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della</b>	Omicidio colposo	art. 589 c.p.					<i>Adozione di sistemi di gestione e Sicurezza sul lavoro con Certificazione di Qualità:</i>

Art. 25-septies	salute sul lavoro				3	5	15	<p><i>_ rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;</i></p> <p><i>_ svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</i></p> <p><i>_ rispetto delle attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</i></p> <p><i>_ compimento delle attività di sorveglianza sanitaria;</i></p> <p><i>_ programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</i></p> <p><i>_ attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</i></p> <p><i>_ acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</i></p> <p><i>_ periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</i></p>
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.		3	5	15	<p><i>Adozione di sistemi di gestione e Sicurezza sul lavoro con Certificazione di Qualità come sopra elenca-</i></p>

								<i>ti</i>
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	Ricettazione	art. 648 c.p.		3	5	<b>15</b>	<p><i>Adozione di sistemi di qualità</i></p> <p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;</i></p> <p><i>poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;</i></p> <p><i>sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;</i></p> <p><i>comunicazioni al personale e sua formazione.</i></p> <p><i>_ istituzione di una specifica casella di posta elettronica (@...) volta a consentire ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il predetto canale informatico garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.</i></p> <p><i>È espressamente vietato, a tal fine, porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.</i></p>
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego</b>		art. 648-bis c.p.		3	5	<b>15</b>	<i>u.s.</i>

	<b>di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	Riciclaggio						
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.		3	5	15	<i>u.s.</i>
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>	Autoriciclaggio	art. 648-ter.1, c.p.		3	5	15	<i>u.s.</i>
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale	art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, l. 633/1941		1	3	3	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Tutela penale del software e delle banche dati	art. 171-bis l. 633/1941		1	3	3	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Tutela penale delle opere audiovisive	art. 171-ter l. 633/1941		1	3	3	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Responsabilità penale relativa ai supporti	art. 171-septies, l. 633/1941		1	3	3	
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	art. 171-octies l. 633/1941		1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	

	<b>Reati transnazionali</b>	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
	<b>Reati transnazionali</b>	Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	Costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale	1	3	3	
<b>Art. 25-undecies</b>	<b>Reati Ambientali</b>	Inquinamento Ambientale Aumento delle sanzioni pecuniare a seguito legge 3/10/2025 n.147	art. 452 bis c.p.		3	3	9	<i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i>  <i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e</i>

								chiaro; sviluppo di un adeguato sistema di controllo interno
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Disastro Ambientale Aumento delle sanzioni pecuniarie a seguito legge 3/10/2025 n.147	art. 452-quater c.p.		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.		1	3	3	
Art. 25 undecies		Impedimento di controllo Nuova fattispecie ex lege 147/2025	art. 452 septies c.p					
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Aumento delle sanzioni pecuniarie a seguito legge 3/10/2025 n.147	art. 452-sexies c.p.		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	art. 137 D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Nuova disciplina normativa a seguito legge 147/2025	<b>Art.452 quaterdecies c.p.</b>		1	3	3	

Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti La gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi diventa un delitto comma 1 art. 256 TUA	art. 256 D.Lgs. 152/2006  come modificato dalla legge 147/2025		3	4	12	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di bonifica dei siti	art. 257 D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	art. 258 D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Traffico illecito di rifiuti Tale fattispecie viene inasprita con la legge 147/2025 e viene introdotta l'aggravante dell'attività di impresa (art. 259bis TUA)	art. 259 D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	art. 260-bis D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	L. 150/1992		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di ozono e atmosfera	art. 3, comma 6, L. 549/1993		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione di immissione in atmosfera	art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006		1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Inquinamento colposo provocato dalle navi	art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007		1	3	3	

Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque	art. 8, comma 1 e 9, D.Lgs. 202/2007			1	3	3	
Art. 25-undecies	<b>Reati Ambientali</b>	Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque	art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007			1	3	3	
Art. 25-duodecies	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento	<b>Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</b>	Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e in vigore dal 09 agosto 2012		1	4	4	<p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;</i></p> <p><i>poteri autorizzativi di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;</i></p> <p><i>sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;</i></p> <p><i>comunicazioni al personale e sua formazione.</i></p>
Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate	

Art- 25-quinquies	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	<b>Art. 603 bis c.p.</b>		1	4	4	<p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;</i></p> <p><i>poteri autorizzativi di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;</i></p> <p><i>sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;</i></p> <p><i>comunicazioni al personale e sua formazione.</i></p>
Art. 25 quinquiesdecies	<b>Reati tributari</b>	<p>dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili;</p> <p>sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;</p> <p>in seguito anche dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; indebita compensazione</p>			5	3	15	<p><i>esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;</i></p> <p><i>sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;</i></p> <p><i>sviluppo di un adeguato sistema di controllo interno</i></p>
<b>Nuovi reati</b>	<b>Illecita diffu-</b>		<b>Art. 612</b>		3	3	9	

ex lege 132/2025	sione di con- tenuti gene- rati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale		quater c.p.					
---------------------	---	--	----------------	--	--	--	--	--

## 10. Mappatura dei rischi

### DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/01, il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo “costa” più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### **Indebita destinazione di denaro o di altre cose mobili (art. 314 bis c.p.)**

Con la l. 8.8.2024, n. 112 è stato **introdotto** all’art. 314 bis c.p. il **nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili**. Tale fattispecie si configura nei casi in cui, fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Tale nuovo reato è stato introdotto tra i reati presupposto ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 231/2001 nel solo caso in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea.

#### **Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, la società non proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione:
- *E' fatto divieto in particolare di: impiegare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per finalità diverse da quelle cui esse stesse sono destinate.*
- *Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:*
- *gli incarichi conferiti a collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere messi a disposizione delle attività ispettive dell'ODV. I contratti devono contenere apposita clausola che garantisca il rispetto, da parte del collaboratore, dei principi previsti dal D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico, attraverso la previsione di specifiche sanzioni (risoluzione contrattuale, risarcimento danni, etc.)*
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'UE (art. 316-ter c.p.);**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, un soggetto ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato, inoltre, che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione:

*in particolare, è fatto divieto di: presentare dichiarazioni incomplete o, comunque, non veritiere, ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.*

*Ai fini dell'attuazione del comportamento di cui sopra:*

- *le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento delle relative somme, deve essere redatto apposito rendiconto;*
- *coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'ODV eventuali irregolarità*

- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Un esempio di tale reato si può avere nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Successivamente, l'art. 11, 2° co. D.L. 11.4.2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, in L. 9.6.2025, n. 80, ha abrogato il n. 2-bis e inserito l'aggravante ad effetto speciale della ricorrenza della circostanza di cui all' art. 61, n. 5 in un nuovo 3° co. che prevede l'applicazione della più severa pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Aggiornato La ratio di tali scelte normative è da cogliere nella volontà legislativa di rafforzare la tutela dei soggetti più deboli, stante anche il gran numero di truffe perpetrate a danno di soggetti anziani (v. sub art. 61, n. 5).

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici (art. 640-bis c.p.).

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;

- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e rileva se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

#### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ex lege 137/2023**

Tale ipotesi di reato punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Reato che, come esplicitato al comma 3 e pur con un'attenuazione di pena, è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Ad avviso della Cassazione, trattandosi di reato di pericolo, il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa (Cass. pen., Sez. VI, Sent., 24 aprile 2013, n. 28970). Ancora, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 22 luglio 2011, n. 29581 e Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 28 gennaio 2008, n. 13124, in una fat-

tispecie relativa ad una “gara esplorativa”, inerente ad una trattativa privata autoregolamentata dalla P.A.), con la precisazione che si tratta di interpretazioni che non integrano una applicazione analogica della fattispecie criminosa di cui all’art. 353 c.p., in quanto non ne allargano l’ambito di applicazione, bensì concretano una interpretazione estensiva, sulla base della medesima, unica ratio che la sorregge, cioè quella di garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private (così Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 30 settembre 1998, n. 12238).

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l’elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di criticità;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all’ODV eventuali irregolarità

**Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) ex lege 137/2023**

Tale ipotesi di reato incrimina chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l’elemento materiale del reato in esame;

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'ODV eventuali irregolarità.

## Rischio: 15 – RILEVANTE

### Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

È stato modificato a far data dal 25.8.2024 con la l. 9.8.2024, n. 114 il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p., il quale prevede che *“chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica).*

Con la recente modifica normativa si è così ristretto l'ambito di applicazione della norma introducendo alcuni elementi di novità: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (e non più anche solo vantate) e devono essere esistenti (e non più anche solo asserite); l'utilità deve sempre essere economica; l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente richiedendosi pertanto il dolo specifico.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

#### Controlli preventivi:

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'ODV eventuali irregolarità.

## **Rischio: 15 – RILEVANTE**

### **REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

#### **Premessa**

La disciplina di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. non si applica solo alle società di capitali, ma anche alle società di persone soggette a registrazione e quindi in particolare alle società in accomandita semplice e alle società in nome collettivo.

#### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 54 D.Lgs 19/2023**

Il 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 19/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", che ha introdotto un nuovo reato presupposto da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ("Decreto 231").

In particolare, è stato inserito il delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" tra i reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto 231.

L'art. 54 del D. Lgs. 19/2023 punisce "chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti". In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi 8 di reclusione, al responsabile sarà applicata altresì la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista dall'art. 32-bis c.p.

Dunque, la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)**

La fattispecie, in vigore dal 28 novembre 2012, sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex Dlgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Tale reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse, inoltre, devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (art. 2621 c.c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

#### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)**

Tale reato si realizza nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art.

2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno ai soci (art. 2625 c.c.)

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Collegio sindacale (ove presente)/ Revisore Unico (ove presente)/ Consulente Esterno;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione (art. 2632 c.c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in conside-

razione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo “costa” più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli (art. 2626 c.c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

#### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo “costa” più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili -che non possono per legge essere distribuite.

Si evidenzia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (art. 2627 c.c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si sottolinea che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale stata posta in essere la condotta, il reato è estinto (art. 2628 c. c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;

- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni**, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato (art. 2629 c.c.).

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs.

231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Funzioni aziendali interessate:** Liquidatori/Amministratori/Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

#### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Funzioni aziendali interessate:** Liquidatori/Amministratori/Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;

- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)**

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**Funzioni aziendali interessate:** Liquidatori/Amministratori/Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**Art. 185 TUF Manipolazione del mercato Reato presupposto ex art. 25 sexies D.Lgs 231/2001**

La fattispecie di reato punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLACCIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (art, 25 octies D.lgs. 231/2001 e art. 648 c.p., 648 bis c.p., 648 ter. c.p., 648 ter. 1 c.p.)**

**Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Ricorre responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione del delitto d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio (previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta/Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;

- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
  - \_ *istituzione di una specifica casella di posta elettronica (info@iscomcesena.it) volta a consentire ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il predetto canale informatico garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.*
- *È espressamente vietato, a tal fine, porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.*
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex D.Lgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

### **Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)**

Ricorre responsabilità dell'ente, anche nel caso di commissione del delitto di autoriciclaggio consistente nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; tale tipologia di reato è sussumibile fra i reati tributari consumati dall'ente qualora i proventi derivanti da evasione fiscale o i risparmi da dichiarazione infedele vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Ufficio amministrativo

### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- flussi informativi specifici all'Organismo di Vigilanza in caso di operazioni non

- ordinarie che possano comportare profili di rischio meritori d'attenzione
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

Il rischio è da ritenersi accettabile sotto il profilo economico quando il controllo aggiuntivo "costa" più della risorsa da proteggere e sotto il profilo del sistema di controllo preventivo ex Dlgs. 231/01 quando il sistema di prevenzione è tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Ricorre responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione del reato di ricettazione che punisce chi, fuori dei casi di concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ovvero di furto aggravato.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori/Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale.

### **Rischio: 15 – RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

### **Riciclaggio (art. 648bis c.p.)**

Ricorre responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione del reato di riciclaggio che punisce chi, fuori dei casi di concorso, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori/Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- report Revisore Legale

### **Rischio: 15 - RILEVANTE**

**Valutazione:** L'esame svolto consente di ritenere ragionevolmente accettabile, sotto il profilo del sistema di controllo preventivo attuato con il presente modello organizzativo, il rischio in considerazione.

## **REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA**

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) ex lege 137/2023**

Tale illecito penale punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (di cui agli [artt. 648](#), [648-bis](#) e [648-ter](#) c.p.).

Con il comma 9 del Decreto-legge n. 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo 2024, relativo alle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il legislatore è intervenuto modificando l’art. 512-bis c.p., rubricato “trasferimento fraudolento di valori”, aggiungendo una nuova condotta penalmente rilevante alla fattispecie di reato presupposto ex art. 512 bis c.p.. In particolare, il legislatore ha aggiunto la seguente disposizione: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l’elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche con separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di criticità;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalle Regioni, dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all’ODV eventuali irregolarità

**Rischio: 15 – RILEVANTE**

### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

la L. 90/2024 introduce **modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici**: prevede un **innalzamento delle pene, estende i confini del dolo specifico**, introduce **nuove circostanze aggravanti** e/o **vieta le attenuanti** per diversi reati che siano stati commessi tramite l’utilizzo di **apparecchiature informatiche** al fine di ottenere **indebiti vantaggi con danno altrui**, o per **accedere abusivamente a sistemi informatici** e/o per **intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche**.

La legge sulla cybersicurezza ha **notevoli impatti in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001** (di seguito “ **Decreto 231** ”), alla luce delle modifiche apportate al **reato presupposto** previsto e punito dall’art. 24-bis del Decreto 231 “ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** ”.

Innanzitutto, *il primo comma* dell'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01 è stato oggetto di un generale **innalzamento delle sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati.

Al *comma 2* dell'articolo 24-bis, i **riferimenti all'articolo 615-quinquies** ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati **rimossi e sostituiti con l'articolo 635-quater.1**, i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due **nuove circostanze aggravanti**.

La L. 90/2024 pertanto ha comportato:

- Un **innalzamento generale delle sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 per i reati informatici.
- La sostituzione dell'abrogato art. 615-quinquies c.p. con il nuovo **art. 635-quater.1 c.p.**, che ne ricalca i contenuti ma con un inasprimento sanzionatorio.
- L'introduzione della nuova fattispecie di **Estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.)**. Questo reato si configura quando l'estorsione è commessa attraverso condotte informatiche e comporta per l'ente l'applicazione di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo [635-bis](#), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni .

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Amministratori / Ufficio amministrativo

### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- stabilire ed applicare procedure interne per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici prevedendo, ad esempio, rigide misure di **segregazione degli accessi logici**, al fine di impedire a soggetti non autorizzati di accedere e manomettere LA strumentazione informatica;
- implementare sistemi di **monitoraggio continuo** per identificare tempestivamente eventuali minacce o violazioni;

**Rischio:** **15 – rilevante**

### **Estorsione mediante reati informatici (art. 629 comma 3 c.p.)**

Tale fattispecie, introdotta con la l. 90/2024, punisce chiunque, mediante violenza o minaccia costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, con le **sanzioni interdittive** previste [dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/01](#) per

una durata **non inferiore ai due anni**.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Amministratori / Ufficio amministrativo

#### **Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale del reato in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- stabilire ed applicare procedure interne per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici prevedendo, ad esempio, rigide misure di segregazione degli accessi logici, al fine di impedire a soggetti non autorizzati di accedere e manomettere la strumentazione informatica;
- implementare sistemi di monitoraggio per identificare tempestivamente eventuali minacce o violazioni;

**Rischio:** **15 – rilevante**

### REATI TRIBUTARI

L'introduzione fra i reati-presupposto di quelli tributari è avvenuta in due successive fasi: dapprima l'art. 25-*quinqüesdecies* del d. lgs 231/0120 ha previsto come reati-presupposto alcuni dei delitti contemplati dal d. lgs 74/2000, e precisamente quelli di: a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1), b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 2-*bis*), c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1), e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 2-*bis*), f) occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10), g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11),

Nella prospettiva qui rilevante è sufficiente la constatazione che i reati oggetto della 'prima' selezione sono i più gravi fra quelli considerati nel d. lgs 74/2000 e presentano tutti note di frodolenzia fra i caratteri distintivi delle condotte punibili.

Successivamente, sulla scorta dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs 75/2020 nell'ambito del comma 1-*bis* dell'art 25-*quinqüesdecies* fra i reati-presupposto rientrano ora anche gli ulteriori delitti del d. lgs 74/2000: a) dichiarazione infedele (art. 4), b) omessa dichiarazione (art. 5), c) indebita compensazione (art. 10-*quater*), con la previsione che ne subordina la portata alle circostanze che tali delitti, per evocare la responsabilità dell'ente, siano (i) «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri» nonché (ii) «al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-*quinqüesdecies* - che rilevano "ai fini 231" ove si verificano le rispettive fattispecie incriminatrici i reati tributari di cui al co. 1-*bis*, invece, rilevano "ai fini 231" al ricorrere di due ulteriori condizioni: se il delitto (i) sia commesso

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri<sup>12</sup>) e (b) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

**Funzioni aziendali interessate:** Consiglieri di Giunta / Amministratori / Ufficio amministrativo

**Controlli preventivi:**

- esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale dei reati in esame;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
  - sviluppare un adeguato Sistema di Controllo Interno;
  - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano.

**Rischio:** 15 – rilevante

**REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

**(art. 25-septies del Decreto)**

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale "C", si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici."

**Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)**

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

*Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori. (art. 590, terzo comma c.p.)*

La modalità di attuazione del reato può consistere nell'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi e di applicazione delle complesse norme sulla sicurezza del lavoro.

#### **Controlli preventivi:**

Al fine di prevenire tale reato, la cui condotta è contraria ai principi etici della Società, ISCOM ha adottato un sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro, e segnatamente:

*\_ rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

*\_ svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*\_ rispetto delle attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*\_ compimento delle attività di sorveglianza sanitaria;*

*\_ programmazione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*\_ attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*\_ acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*\_ periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori/Amministratore con delega di funzioni/Ufficio amministrativo/ RSP /RLS

**Rischio:** 15 – rilevante

**DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE ex lege 22/2022**

**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ( art. 518-sexies e 518 terdecies c.p.)**

Tale delitto, previsto dall'art. 518 sexies c.p., punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il delitto previsto invece dall'art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

**Delitti contro il patrimonio culturale**

Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). – tale fattispecie punisce:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito.

Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). – Tale fattispecie punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Art. 518-bis (Furto di beni culturali). –Tale fattispecie punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è aumentata se se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in

quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). – Tale fattispecie punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). –Tale fattispecie punisce chi, Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Tale fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Viene altresì punito al comma 2 del predetto art del cp chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). –Tale fattispecie punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). - Tale fattispecie punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Con la legge n. **6/2024**, entrata in vigore il giorno **8 febbraio 2024**, recante «*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale*» il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, aggiungendo alla disciplina penale già introdotta dalla Legge 22/2022, che aveva anche ampliato il Catalogo dei Reati presupposto, un ulteriore apparato di sanzioni per condotte lesive dei beni culturali.

Con tale intervento il legislatore ha modificato l'art. 25 *septidecies*, D.lgs. 231/2001, rubricato "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di delitti contro il patrimonio culturale", che viene incrementato di un nuovo "reato presupposto", nello specifico della fattispecie di reato di cui all'art. 518 *duodecies* c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Tale fattispecie di reato sanziona la condotta di: (i) "chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui"; (ii) "chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità".

**Funzioni aziendali interessate:** Ufficio amministrativo/ Consiglieri di giunta

**Rischio:** basso

#### REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

L'intervento più recente è la legge 3 ottobre 2025 di conversione del Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116, che ha modificato in modo sostanziale l'art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, e precisamente la sezione relativa ai reati ambientali. La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei reati ambientali, con un impatto diretto sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'intervento normativo mira a rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, inasprendo il quadro sanzionatorio e modificando la natura di alcune fattispecie criminose, che assumono rilevanza quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

**Aumento delle sanzioni pecuniarie** per diverse fattispecie preesistenti, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

**Introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto**, tra cui:

Violazione dell'art. 452-septies c.p.  
Violazione dell'art. 452-terdecies c.p.  
Violazione dell'art. 452-quaterdecies c.p.  
Reato di cui all'art. 255-bis del D.Lgs. 152/2006.  
Reato di cui all'art. 255-ter del D.Lgs. 152/2006.

**Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)**

Il Decreto-Legge n. 116/2025 ha inserito il delitto di "Impedimento del controllo" tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

**Condotta delittuosa:** l'art. 452-septies del Codice Penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque ostacoli l'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. La norma sanziona quindi comportamenti attivi od omissivi volti a frustrare le funzioni ispettive delle autorità competenti, come ad esempio negare l'accesso ai siti, al-

terare lo stato dei luoghi per nascondere illeciti, o porre in essere altri artifici per eludere i controlli.

La norma introduce una fattispecie delittuosa a forma vincolata. La condotta tipica consiste nell'impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero nel comprometterne gli esiti. L'impedimento del controllo deve, inoltre, realizzarsi con il negare l'accesso, predisporre ostacoli o mutare artificiosamente lo stato dei luoghi.

**Rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001:**

L'art. 6 del D.L. n. 116/2025 ha modificato l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, introducendo la lettera e-bis) al comma 1. Tale modifica prevede, in caso di commissione del reato di cui all'art. 452-septies c.p. nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'applicazione di una specifica sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio moderato**

#### **Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)**

Anche il delitto di "omessa bonifica" è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto dal D.L. n. 116/2025. **Condotta delittuosa:** L'art. 452-terdecies del codice penale configura un reato omissivo proprio, che punisce chi, pur essendovi obbligato, non adempie agli obblighi di bonifica, ripristino o recupero ambientale.

La giurisprudenza ha chiarito che la **ratio** di questa norma è quella di sanzionare "comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo, avente ad oggetto attività di recupero e di ripristino e, nel solo caso del delitto, anche di bonifica.

Il delitto presuppone che all'inottemperanza dell'obbligo di bonifica segua il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare il sito, come si evince dal disposto dell'[art. 242, 1° co., D.Lgs. 3.4.2006, n. 152](#), che disciplina le procedure operative ed amministrative in tema di bonifica ([C., Sez. III, 29.5-7.8.2024, n. 32117](#)).

**Rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001:**

L'art. 6 del D.L. n. 116/2025 ha aggiunto la lettera e-ter) al comma 1 dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che stabilisce: «e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio moderato**

#### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Questa fattispecie, sebbene non sia una novità assoluta nel panorama dei reati presupposto è stata oggetto di una specifica e nuova disciplina sanzionatoria per l'ente con il D.L. n. 116/2025.

**Condotta delittuosa:**

Il reato, ora disciplinato dall'art. 452-quaterdecies c.p. in "assoluta continuità normativa" con il precedente art. 260 del D.Lgs. 152/2006, punisce chiunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La Corte di Cassazione lo qualifica come **reato abituale**, che richiede per la sua integrazione:

- Una pluralità di operazioni di gestione di rifiuti.
- L'allestimento di mezzi e un'attività continuativa e organizzata.

- La finalità di conseguire un ingiusto profitto.
- La natura "abusiva" dell'attività, ovvero svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni o in violazione delle stesse.
- Un quantitativo "ingente" di rifiuti.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo  
**Rischio moderato**

## 2. Modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006)

La Legge n. 147/2025 interviene in modo incisivo su alcune delle principali fattispecie di reato in materia di rifiuti, già incluse tra i presupposti della responsabilità dell'ente.

### **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006)**

Si tratta di una nuova fattispecie di reato introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 116/2025, che eleva a illecito penale condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi che in precedenza potevano costituire meri illeciti amministrativi.

#### **Condotta delittuosa:**

L'art. 255-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandoni o depositi rifiuti non pericolosi, o li immetta in acque superficiali o sotterranee, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il comma 2 prevede una pena più severa (reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi) se il fatto è commesso da titolari di imprese o responsabili di enti.

#### **Rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001:**

Contestualmente alla sua introduzione, il reato è stato inserito nel catalogo 231. L'art. 6 del D.L. n. 116/2025 ha aggiunto la lettera a-bis) al comma 2 dell'art. 25-undecies, prevedendo:

«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote»

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo  
**Rischio moderato**

### **5. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)**

Analogamente alla precedente, questa è una nuova fattispecie di reato introdotta dal D.L. n. 116/2025 per sanzionare più gravemente l'abbandono di rifiuti pericolosi.

#### **Condotta**

#### **delittuosa:**

L'art. 255-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiun-

que abbandoni o depositi rifiuti pericolosi, o li immetta in acque superficiali o sotterranee. Il comma 2 prevede un aumento di pena se ricorrono le medesime circostanze aggravanti viste per l'art. 255-bis (pericolo per le persone o l'ambiente, commissione in siti contaminati). Il comma 3 stabilisce pene ancora più severe se il fatto è commesso da titolari di imprese o responsabili di enti.

**Rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001:**

L'art. 6 del D.L. n. 116/2025 ha inserito la lettera a-ter) nel comma 2 dell'art. 25-undecies, graduando la sanzione per l'ente a seconda della gravità del reato:

«a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote»

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio moderato**

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 TUA)** La modifica più rilevante riguarda il comma 1 dell'art. 256 TUA, il quale prevede una netta differenziazione a seconda della natura dei rifiuti gestiti illecitamente.

Questa modifica ha due conseguenze fondamentali per la responsabilità degli enti:

1. **Trasformazione in delitto:** La gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi cessa di essere una contravvenzione e diventa un **delitto**, punito con la pena della reclusione. Ciò innalza notevolmente il livello di gravità dell'illecito e, di conseguenza, il rischio per l'ente. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la distinzione "originaria" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che giustifica trattamenti sanzionatori differenti e autonomi [Cass. Pen., Sez. 3, N. 29222 del 07-08-2025].
- **Abbandono di rifiuti (Art. 255 TUA)** La riforma interviene anche sull'art. 255 TUA, distinguendo più nettamente le condotte. Mentre viene introdotta una nuova sanzione amministrativa per l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali (nuovo comma 1.2), viene confermata e specificata la rilevanza penale per le condotte riconducibili a soggetti imprenditoriali. Il comma 1.1, introdotto dal D.L. 116/2025, punisce con l'arresto o l'ammonda i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano rifiuti in modo incontrollato. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la responsabilità penale per i titolari di impresa sussiste a prescindere dal fatto che i rifiuti abbandonati derivino specificamente dall'attività d'impresa, essendo sufficiente la qualifica soggettiva dell'autore [Cass. Pen., Sez. 3, N. 18046 del 08-05-2024].
  - **Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Consiglieri di giunta/ Ufficio amministrativo
  - **Rischio alto**

- **Spedizione illegale di rifiuti (Art. 259 TUA)** Anche questa fattispecie, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, viene inasprita. Il nuovo comma 1 dell'art. 259 TUA punisce la spedizione illegale di rifiuti con la **reclusione da uno a cinque anni**, con un aumento di pena in caso di rifiuti pericolosi. Anche in questo caso, la qualificazione come delitto accentua il rischio per l'ente.
- **Introduzione dell'Aggravante dell'attività di impresa (Art. 259-bis TUA)** Di cruciale importanza per la responsabilità 231 è l'introduzione dell'art. 259-bis TUA, che stabilisce un'aggravante specifica:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .»

Questa norma rafforza il legame tra il reato ambientale e la struttura aziendale ed il richiamo esplicito all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 crea un collegamento diretto tra la normativa ambientale e quella sulla responsabilità degli enti.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio moderato**

- **Introduzione dei Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter TUA)** L'introduzione dell'art. 259-ter TUA prevede una diminuzione di pena se i reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi per colpa.

## 2. Modifiche al Codice Penale

Il D.L. 116/2025, poi convertito, ha inciso anche su alcuni "ecodelitti" del codice penale, già presenti nel catalogo 231.

- **Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)** L'art. 2 del D.L. 116/2025 ha modificato l'art. 131-bis del Codice Penale, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per una serie di delitti ambientali, tra cui:
  - Art. 255-ter TUA (Abbandono di rifiuti di prodotti da fumo)
  - Art. 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis TUA (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata in specifiche ipotesi)
  - Art. 256-bis TUA (Combustione illecita di rifiuti)
  - Art. 259 TUA (Spedizione illegale di rifiuti) [DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116]

Questa esclusione aumenta la probabilità che una condotta illecita, anche se di modesta entità, porti a una condanna penale e, di conseguenza, a una sanzione per l'ente.

- **Aggravanti per i reati di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.) e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)** Per entrambi i delitti, vengono introdotte delle aggravanti qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o un pericolo di compromissione o deterioramento significativo delle matrici ambientali.

### **Reati ambientali: implicazioni per i Modelli 231**

1. **Aggiornamento del Risk Assessment:** L'inasprimento sanzionatorio, la trasformazione di contravvenzioni in delitti (in particolare per la gestione di rifiuti pericolosi ex art. 256 TUA) e l'introduzione di nuove aggravanti richiedono una rivalutazione complessiva del rischio-reato.
2. **Rafforzamento dei Protocolli Operativi:** I protocolli per la gestione dei rifiuti, specialmente quelli pericolosi, devono essere resi più stringenti.
3. **Adeguamento dell'Attività di Formazione:** Il personale a tutti i livelli, dai ruoli operativi a quelli dirigenziali, deve essere informato e formato sulle nuove disposizioni di legge e sui rischi penali e amministrativi connessi, sia per le persone fisiche che per l'ente.
4. **Verifica dell'Organismo di Vigilanza (OdV):** L'OdV dovrà adeguare i propri piani di controllo per verificare l'efficace attuazione delle disposizioni normative.

### **Controlli preventivi:**

5. esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche che possano costituire l'elemento materiale dei reati in esame;
6. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
7. implementare sistemi di monitoraggio per identificare tempestivamente eventuali criticità.

### **Nuovi Reati e Circostanze Aggravanti di Immediata Applicazione ex lege 132/2025 IA**

#### **Premessa sulla nozione di intelligenza artificiale**

Ai sensi dell'art. 2, 1° co., lett. a, l. n. 132/2025, la definizione di sistema di intelligenza artificiale deve essere tratta dall'art. 3, punto 1, Reg. (UE) n. 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/06/2024 [Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE), n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) n. 2018/858, (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 2019/2144 e n. 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)], secondo cui costituisce un «sistema di IA» “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

La Legge 23 settembre 2025 n. 132 modifica direttamente il codice penale e altre leggi speciali, introducendo **illeciti e aggravanti** che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 132/2025 vengono introdotte nell'ordinamento aggravanti speciali per la commissione del fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, previste all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio), all'art. 185, d.lgs. 24/02/1998, n. 58 (manipolazione del mercato) ed anche il nuovo delitto previsto all' art. 612-quater (illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale).

## A. Nuove Fattispecie di Reato

- **Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (Art. 612-quater c.p.)** La legge introduce un nuovo delitto che punisce "chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità".

Sebbene la fonte non specifichi l'immediata inclusione di questo reato nel catalogo del D.Lgs. 231/2001, la natura di questa fattispecie (es. utilizzo per screditare un concorrente, diffondere informazioni false a vantaggio dell'ente) lo rende un'area di rischio sensibile che deve essere mappata e presidiata nel Modello.

**Protocolli operativi:** Stabilire regole precise per l'utilizzo degli strumenti di IA da parte del personale. Ad esempio, per i sistemi che generano contenuti, prevedere meccanismi di revisione e approvazione umana per prevenire la diffusione di materiale illecito.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Consiglieri di Giunta/Ufficio amministrativo/

**Rischio elevato**

## B. Nuove Circostanze Aggravanti per Reati Presupposto Esistenti

L'impiego di sistemi di IA è configurato come circostanza aggravante per diversi reati già inclusi quali reati presupposto del Modello, aumentandone il profilo di rischio e la potenziale sanzione per l'ente. Pertanto, la nuova aggravante comune e le integrazioni speciali a proposito di alcuni reati "presupposto" impongono alle imprese di erigere rinnovate barriere aziendali preventive della commissione dei reati.

- **Manipolazione del mercato (Art. 185 TUF - Reato presupposto ex art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)** La pena per questo delitto è aumentata "se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale". Ciò riguarda, ad esempio, l'uso di algoritmi di trading ad alta frequenza o di sistemi predittivi per diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate che alterino il prezzo di strumenti finanziari.
- **Aggiotaggio (Art. 2637 c.c. - Reato presupposto ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)** Analogamente, la pena per l'aggiotaggio è aggravata "se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale". Si vuole evitare l'utilizzo di sistemi di IA per generare e diffondere su larga scala notizie false al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o la fiducia del pubblico.

- **Circostanza aggravante comune (Art. 61, n. 11-decies c.p.)** Viene introdotta un'aggravante comune per "l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato". Questa aggravante ha portata generale e può applicarsi a qualsiasi reato presupposto commesso tramite IA, rendendo più severo il quadro sanzionatorio complessivo.

## 2. Futuri Reati Presupposto (Delega al Governo)

L'art. 24 della Legge n. 132/2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi per adeguare la disciplina penale e amministrativa in materia di IA. Di particolare rilevanza sono i seguenti principi e criteri direttivi:

- **Introduzione di nuove fattispecie di reato:** La delega prevede l'introduzione di reati incentrati sull'omessa adozione di misure di sicurezza per la produzione e l'utilizzo di sistemi di IA, qualora ne derivi un pericolo concreto
- **Responsabilità amministrativa degli enti:** Il criterio più importante è quello che impone al Governo di definire i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale.

**Alla luce del quadro normativo disegnato dall'ACT IA (legge 132/2025) andranno conseguentemente valutati i seguenti aspetti:**

- **Aggiornamento del Risk Assessment:**
  - **Mappatura dei processi:** Identificare i processi aziendali in cui vengono sviluppati, implementati o utilizzati sistemi di intelligenza artificiale (es. marketing, risorse umane, produzione, ricerca e sviluppo, sicurezza informatica).
  - **Analisi dei rischi:** per ciascun processo, valutare come l'uso dell'IA potrebbe facilitare la commissione dei reati presupposto, con particolare attenzione alle nuove fattispecie ed aggravanti.
- **Implementazione di Protocolli di Controllo Specifici:**
  - **Governance dell'IA:** Definire una policy aziendale per l'uso etico e legale dell'IA, che stabilisca principi di trasparenza, equità, sicurezza e accountability.
  - **Protocolli operativi:** Stabilire regole precise per l'utilizzo degli strumenti di IA da parte del personale.
  - **Controlli tecnici:** Implementare misure di sicurezza informatica per proteggere i sistemi di IA da manipolazioni interne ed esterne
- **Adeguamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV):**
  - Aggiornare il piano di audit dell'OdV per includere verifiche specifiche sulla conformità dei processi legati all'IA.
  - Definire flussi informativi verso l'OdV che includano segnalazioni sull'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio e su eventuali incidenti.
- **Formazione e Comunicazione:**

- Erogare programmi di formazione mirati al personale coinvolto nello sviluppo e nell'utilizzo di sistemi di IA, illustrando i nuovi rischi penali e i protocolli aziendali da rispettare.
- **Aggiornamento del Sistema Disciplinare:**
  - Integrare il sistema disciplinare per sanzionare la violazione dei nuovi protocolli in materia di intelligenza artificiale.
- **DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES):**
- Art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.  
Tale fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'ordinamento giuridico italiano prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti commessi con finalità di terrorismo. La norma di riferimento è l'**articolo 25-quater del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**: tale articolo non elenca tassativamente i singoli reati, ma utilizza una clausola generale, estendendo la responsabilità dell'ente a tutti i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali".

Per individuare quali specifiche fattispecie criminose rientrino in questa categoria, è necessario fare riferimento alle disposizioni del codice penale e alla normativa speciale che definiscono e puniscono tali condotte.

##### La Nozione di "Finalità di Terrorismo"

Un ruolo centrale è svolto dall'**articolo 270-sexies del Codice Penale**, rubricato "Condotte con finalità di terrorismo". Questa norma fornisce la definizione legale di "finalità di terrorismo", essenziale per l'applicazione dell'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001. Ai sensi di tale articolo, sono considerate terroristiche le condotte che soddisfano due requisiti concorrenti:

1. **Requisito oggettivo**: devono essere condotte che, per natura o contesto, "possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale".
2. **Requisito soggettivo (dolo specifico)**: devono essere compiute con uno dei seguenti scopi:
  - Intimidire la popolazione.
  - Costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

- Destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale

### **MODIFICHE EX LEGE 80/2025**

Il D.L. 11.4.2025, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, pubblicato in G.U. n. 85 dello stesso 11.4.2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, introduce, con l'art. 1, 1° co., lett. a il nuovo art. 270 quinquies.3 che punisce, con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il decreto è stato convertito, senza modificazioni, in L. 9.6.2025, n. 80, pubblicata in G.U. n. 131.

#### **Detenzione di materiale con finalità di terrorismo art. 270 quinquies.3 cp**

La norma ha una funzione di tutela sussidiaria rispetto alle più gravi figure delittuose di cui agli artt. 270 bis e 270 quinquies che puniscono rispettivamente le condotte di promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo. La condotta oggi tipizzata dall'art. 270 quinquies.3 c.p. consiste, alternativamente, nel procurarsi o detenere materiale contenente istruzioni sulla preparazione e sull'uso di congegni e di armi o su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo anche internazionale e, stante la clausola di sussidiarietà di cui si è detto, acquisisce rilevanza autonoma solo allorquando il soggetto attivo non sia già partecipe di un'associazione terroristica ovvero non sia già persona che addestra o fornisce istruzioni a terzi con finalità di terrorismo oppure persona addestrata da altri o auto-addestratosi al terrorismo.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio: basso**

#### **Fabbricazione o detenzione di materiali esplosivi - art- 435 c.p.**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplosive, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

L'art. 1, 1° co., lett. b, D.L. 11.4.2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, in L. 9.6.2025, n. 80, ha introdotto al 2° co. della disposizione in commento un nuovo delitto volto a punire la diffusione di materiale contenente istruzioni per la preparazione o per l'uso delle materie indicate al 1° co. o per qualsiasi altra tecnica o metodo per il compimento di un delitto non colposo contro l'incolumità pubblica punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

Sul piano oggettivo, la condotta consiste, alternativamente, nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo e anche per via telematica, di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie indicate al 1° co. o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi contro l'incolumità pubblica puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

**Funzioni aziendali interessate:** Amministratori / Ufficio amministrativo

**Rischio:** basso

\*\*\* \*\*

11. Con la redazione ed applicazione del presente Modello Organizzativo sono stati previsti ed adottati, per ciascuna area riscontrata come vulnerabile, per tipo di rischio reato presupposto e per soggetti che operano a rischio, specifici protocolli di prevenzione che regolamentano nel modo più efficiente ed efficace possibile, considerata la struttura organizzativa dell'Ente, la gestione delle attività stimate come pericolose in quanto soggette alla commissione di reati presupposto.

Segnatamente, in relazione ai reati colposi introdotti dal D. Lgs. 81/08 come reati presupposto, Iscom Formazione per le imprese precisa che il presente modello integrato inerente alla sicurezza sul lavoro deve considerarsi strumento aggiuntivo e non sostitutivo del sistema di procedure richiesto dal diritto penale del lavoro, risultando ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica specifica. Da ciò discende, in primo luogo, che l'analisi dei rischi prescritta dal D. Lgs. 231/01 deve essere necessariamente estesa alla totalità delle aree e/o attività aziendali costituite presso Iscom stessa.

La disciplina dettata dalla suddetta normativa, pertanto, non può esaurirsi nel semplice rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 81/08, ma deve provvedere ad attuare un sistema di procedure e controlli più penetrante.

Ciò significa che il modello integrato indicato dal D. Lgs. 231/01 ivi predisposto coniuga i requisiti e le caratteristiche del modello di organizzazione e gestione previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 con i requisiti indicati dall'art. 30 del medesimo decreto, in correlazione con la disciplina dettata dall'art. 2 lett. dd) del D. Lgs. 81/08.

La finalità dei due sistemi normativi risulta quella di indurre l'ente, nella specie Iscom, a dotarsi di una vera e propria struttura organizzativa.

La funzione e lo scopo del modello integrato con l'art. 30 consiste, infatti, nel garantire un sistema per l'adempimento degli obblighi giuridici in tema di sicurezza e prevenzione.

Fondamentale per la sua costruzione è, quindi, definire ed attuare una politica aziendale idonea ad assicurare la salute e sicurezza sul lavoro.

Va poi sottolineato che nei reati colposi il concetto di interesse o vantaggio, richiesto dal D.Lgs. 231/01, deve individuarsi nella mancata adozione ed applicazione delle misure prevenzionali allo scopo di evitare ulteriori costi, quali per esempio, l'acquisto dei Dispositivi di protezione Individuale, la regolare manutenzione delle attrezzature, la formazione dei lavoratori, per mantenere alti i livelli del ciclo produttivo.

Dette condotte omissive o commissive concretizzano, in capo all'ente, una responsabilità definita "colpa di organizzazione".

Gli aspetti fondamentali che differenziano il presente modello da un semplice documento di valutazione rischi sono, quindi, sostanzialmente:

1. la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;

2. le costanti verifiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;

3. la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate;
4. l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Appare evidente, in conclusione, che i protocolli del modello 231 integrato, riguardano l'attuazione, da parte dell'ente, degli obblighi giuridici imposti dal D. Lgs. 81/08, l'adempimento dei quali dovrà essere assolto proprio dai protocolli del modello stesso. A tal fine, Iscom Formazione per le imprese, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs 81/08, adotta un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alle Linee Guida UNI-INAIL, ovvero al British Standard OHSAS 18001: 2007, nonché ad ISO 45001, che forma parte integrante del presente Modello di Organizzazione 231/01.

In questa ottica Iscom Formazione per le imprese ha definito la Politica per la Qualità e la Salute e Sicurezza nei seguenti termini:

#### **POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

*Iscom Formazione per le imprese si impegna a perseguire una politica di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a favore dei lavoratori, finalizzata al miglioramento delle proprie prestazioni, nell'ambito della salute e sicurezza, nel rispetto delle leggi e norme applicabili.*

*La responsabilità dell'efficace applicazione della presente politica è in capo a ciascuna funzione aziendale sulla base delle proprie attribuzioni e competenze.*

*Iscom Formazione per le imprese, in particolare, ha individuato i seguenti principi come fondamento della propria politica per la salute e sicurezza:*

- ☒ l'impegno ad individuare e rispettare nel tempo le leggi e le norme applicabile all'attività aziendale, sia quella cogente sia quella volontariamente adottata dall'impresa;*
- ☒ l'impegno a definire e comunicare all'interno ed all'esterno dell'organizzazione le responsabilità di ciascuna figura aziendale connesse alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro;*
- ☒ l'impegno ad identificare tutti i pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle attività svolte e, di conseguenza, a valutare, gestire e monitorare i rischi lavorativi, con l'obiettivo di ridurre il numero di infortuni, evitare l'insorgenza di malattie professionali ed, in generale, perseguire il continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere dei lavoratori;*
- ☒ l'impegno a privilegiare azioni preventive e verifiche interne in modo da ridurre la probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e situazioni pericolose legate al mancato rispetto delle leggi e norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;*
- ☒ l'impegno a garantire tutte le risorse, sia umane che materiali, necessarie per il perseguimento degli obiettivi di salute e sicurezza dell'organizzazione;*
- ☒ l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, in particolare attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di identificare le aree di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo loro gli strumenti necessari allo sviluppo di conoscenze e competenze utili a tale scopo, attraverso attività di informazione, formazione ed addestramento;*
- ☒ l'impegno a diffondere all'interno dell'organizzazione la presente politica per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché gli obiettivi prefissati e i programmi per il loro raggiungimento;*
- ☒ l'impegno ad effettuare con specifica periodicità il riesame degli obiettivi aziendali, della Politica e del Sistema di Gestione implementato, al fine di perseguire il continuo miglioramento dell'organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*

☐ *l'impegno a considerare la salute e sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione aziendale.*